



Bruxelles, 11.11.2024  
COM(2024) 519 final

2024/0288 (NLE)

Proposta di

## **REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**che modifica il regolamento (UE) 2021/2283 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali**

## RELAZIONE

### 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivi e obiettivi della proposta**

È necessario fissare contingenti tariffari autonomi dell'Unione per prodotti la cui produzione nell'Unione è insufficiente a soddisfare il fabbisogno dell'industria utilizzatrice nell'Unione per un determinato periodo contingente. Occorre aprire contingenti tariffari dell'Unione ad aliquota ridotta o nulla per volumi adeguati, senza perturbare i mercati di tali prodotti.

Il 20 dicembre 2021 il Consiglio dell'Unione europea ha adottato il regolamento (UE) 2021/2283<sup>1</sup> recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali, al fine di soddisfare alle condizioni più favorevoli il fabbisogno dell'Unione dei prodotti in questione.

Il regolamento è aggiornato con cadenza semestrale al fine di adeguarlo alle esigenze dell'industria dell'Unione.

La Commissione, coadiuvata dal gruppo "Economia tariffaria" (ETQG), ha esaminato tutte le richieste di contingenti tariffari autonomi pervenute dagli Stati membri.

A seguito di tale riesame, la Commissione ritiene che l'apertura di contingenti tariffari autonomi sia giustificata per cinque prodotti, attualmente non elencati nell'allegato del regolamento (UE) 2021/2283 del Consiglio. Per quanto riguarda altri 26 prodotti, è diventato necessario modificare il testo della designazione, assegnare un nuovo codice NC/TARIC, aumentare o diminuire il volume contingente iniziale, adeguare il periodo contingente e/o inserire un obbligo relativo all'uso finale. È opportuno ritirare tre prodotti per i quali un contingente tariffario non è più nell'interesse economico dell'Unione.

Per motivi di chiarezza è consigliabile pubblicare una versione consolidata dell'allegato del regolamento (UE) 2021/2283 del Consiglio, che sostituirà integralmente l'allegato precedente.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La presente proposta non interessa i paesi che hanno un accordo commerciale preferenziale con l'Unione, i paesi candidati e i potenziali candidati ad accordi preferenziali con l'Unione (ad es. sistema di preferenze generalizzate, regime commerciale del gruppo dei paesi dell'Africa dei Caraibi e del Pacifico, accordi di libero scambio).

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La proposta è in linea con le politiche dell'Unione in materia di agricoltura, commercio, imprese, sviluppo, ambiente e relazioni esterne.

### 2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La base giuridica della presente proposta è l'articolo 31 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

---

<sup>1</sup> GU L 458 del 22.12.2021, pag. 33.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

La proposta rientra nell'ambito di competenza esclusiva dell'Unione. Pertanto il principio di sussidiarietà non si applica.

- **Proporzionalità**

La proposta è conforme al principio di proporzionalità. Le misure previste sono in linea con i principi intesi a semplificare le procedure per gli operatori del commercio estero, enunciati nella comunicazione della Commissione in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi<sup>2</sup>. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi, in conformità dell'articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea (TUE).

- **Scelta dell'atto giuridico**

A norma dell'articolo 31 TFUE, "i dazi della tariffa doganale comune sono stabiliti dal Consiglio su proposta della Commissione". Di conseguenza un regolamento del Consiglio costituisce lo strumento appropriato.

### **3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO**

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Nel 2013 il regime dei contingenti tariffari autonomi è stato oggetto di uno studio di valutazione sulle sospensioni tariffarie autonome<sup>3</sup>.

I contingenti tariffari autonomi e le sospensioni tariffarie autonome sono simili, tranne per il fatto che i contingenti tariffari autonomi limitano il volume di importazioni che beneficiano dell'aliquota ridotta, mentre le sospensioni tariffarie autonome consentono la deroga totale o parziale ai normali dazi applicabili a talune merci importate nell'UE per un quantitativo illimitato. La valutazione ha concluso che il principio fondamentale del regime rimane valido. I risparmi sui costi per le imprese dell'Unione che importano merci nell'ambito del regime possono essere significativi. Tali risparmi possono a loro volta comportare più ampi benefici (ad esempio accresciute capacità concorrenziali, metodi di produzione più efficienti, creazione o mantenimento di posti di lavoro nell'Unione, ecc.), a seconda del prodotto, dell'impresa e del settore in questione. Dati più dettagliati sui risparmi realizzati grazie al presente regolamento figurano al punto 4 e nella scheda finanziaria legislativa allegata.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Il gruppo "Economia tariffaria", composto da delegazioni provenienti da tutti gli Stati membri dell'UE e dalla Turchia, ha coadiuvato la Commissione nella preparazione della presente proposta.

Il gruppo ha attentamente valutato ogni richiesta (nuova richiesta o richiesta di modifica). Ogni caso è stato esaminato nello specifico per accertare che non danneggiasse i produttori dell'Unione e che rafforzasse e consolidasse la competitività della produzione dell'Unione. I membri del gruppo hanno condotto la valutazione mediante dibattiti, mentre gli Stati membri hanno consultato i settori, le associazioni e le camere di commercio interessati nonché gli altri portatori di interessi.

---

<sup>2</sup> GU C 363 del 13.12.2011, pag. 6.

<sup>3</sup> [https://taxation-customs.ec.europa.eu/system/files/2016-09/evaluation\\_suspensions\\_duties.pdf](https://taxation-customs.ec.europa.eu/system/files/2016-09/evaluation_suspensions_duties.pdf).

Tutti i contingenti tariffari elencati erano oggetto di accordi o compromessi raggiunti nel corso del dibattito svoltosi in detto gruppo e con gli altri servizi della Commissione. Non sono stati individuati rischi potenzialmente gravi con conseguenze irreversibili.

- **Valutazione d'impatto**

La modifica proposta è di natura meramente tecnica e riguarda solo il campo di applicazione dei contingenti tariffari elencati nell'allegato del regolamento (UE) 2021/2283. Non è stata effettuata una valutazione d'impatto perché le modifiche proposte nell'elenco dei prodotti che beneficerebbero dei contingenti autonomi della tariffa doganale comune non dovrebbero avere effetti significativi.

- **Diritti fondamentali**

La proposta non incide su alcun diritto fondamentale.

#### **4. INCIDENZA SUL BILANCIO**

La proposta è priva di incidenza finanziaria sulle spese, ma ha incidenza finanziaria sulle entrate. I dazi doganali non percepiti corrispondenti ai contingenti tariffari autonomi ammontano a circa 15 milioni di EUR l'anno. L'effetto negativo sulle risorse proprie tradizionali del bilancio è pari a 11,3 milioni di EUR l'anno (pari al 75 % del totale). La scheda finanziaria legislativa illustra in modo più dettagliato l'incidenza sul bilancio della proposta.

La perdita di entrate nelle risorse proprie tradizionali sarà compensata dai contributi relativi alla risorsa propria versati dagli Stati membri sulla base del loro reddito nazionale lordo (RNL).

#### **5. ALTRI ELEMENTI**

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Le misure proposte sono gestite nel quadro della tariffa integrata dell'Unione europea "TARIC" (integrate nella TARIC e gestite dalla banca dati QUOTA) e applicate dalle amministrazioni doganali degli Stati membri.

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO****che modifica il regolamento (UE) 2021/2283 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Per garantire un approvvigionamento sufficiente di taluni prodotti agricoli e industriali la cui produzione nell'Unione è insufficiente e per evitare in tal modo perturbazioni del mercato per tali prodotti, il regolamento (UE) 2021/2283 del Consiglio ha aperto contingenti tariffari autonomi dell'Unione ("contingenti")<sup>1</sup>. I prodotti compresi in detti contingenti possono essere importati nell'Unione ad aliquota ridotta o nulla.
- (2) Poiché è nell'interesse dell'Unione garantire un adeguato approvvigionamento di taluni prodotti industriali e considerato il fatto che prodotti identici, equivalenti o di sostituzione non sono fabbricati in quantità sufficienti all'interno dell'Unione, è necessario aprire nuovi contingenti recanti i numeri d'ordine 09.2540, 09.2541, 09.2542, 09.2543 a dazio zero e 09.2795 a dazio ridotto per quantitativi adeguati di tali prodotti.
- (3) Poiché l'ambito d'applicazione dei contingenti con i numeri d'ordine 09.2652 e 09.2927 non è più adeguato per soddisfare le esigenze degli operatori economici all'interno dell'Unione, si dovrebbe modificare la designazione dei prodotti interessati da tali contingenti. È altresì opportuno modificare l'indicazione del codice TARIC applicabile al prodotto recante il numero d'ordine 09.2652. È inoltre nell'interesse dell'Unione mantenere il contingente recante il numero d'ordine 09.2652 solo ai fini dell'utilizzo dei prodotti in questione per la fabbricazione di prodotti specifici fabbricati all'interno dell'Unione. L'applicazione del contingente recante il numero d'ordine 09.2652 dovrebbe pertanto essere subordinata all'uso specifico dei prodotti a norma dell'articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>2</sup>.
- (4) Per i contingenti recanti i numeri d'ordine 09.2596, 09.2597 e 09.2685, la classificazione di tali prodotti nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) 2021/2283 del Consiglio, del 20 dicembre 2021, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali, e che abroga il regolamento (UE) n. 1388/2013 (GU L 458 del 22.12.2021, pag. 33, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2283/oj>).

<sup>2</sup> Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj>).

Consiglio ("nomenclatura combinata")<sup>3</sup> è cambiata. È pertanto opportuno adattare i codici della nomenclatura combinata applicabili a tali contingenti.

- (5) Poiché è nell'interesse dell'Unione garantire un approvvigionamento adeguato di un determinato prodotto industriale, è opportuno aumentare il volume del contingente recante il numero d'ordine 09.2662.
- (6) Poiché la capacità di produzione dell'Unione di alcuni prodotti industriali è stata aumentata, il volume del contingente recante il numero d'ordine 09.2679 dovrebbe essere ridotto.
- (7) Per i contingenti recanti i numeri d'ordine 09.2544, 09.2545, 09.2546, 09.2547, 09.2548, 09.2549, 09.2550, 09.2551, 09.2552, 09.2553, 09.2554, 09.2555, 09.2556, 09.2557, 09.2559 e 09.2560, è opportuno prorogare i periodi contingentali e adeguare i volumi contingentali su base annuale, in quanto i contingenti tariffari sono stati aperti solo per un periodo di sei mesi ed è ancora nell'interesse dell'Unione mantenere tali contingenti.
- (8) È opportuno che il contingente recante il numero d'ordine 09.2808 sia aperto per un periodo di sei mesi al fine di tenere conto dell'evoluzione potenziale della produzione di tali prodotti nell'Unione.
- (9) È opportuno che i contingenti recanti i numeri d'ordine 09.2563 e 09.2925 siano aperti per un periodo di sei mesi al fine di garantire che il loro mantenimento non sia in contrasto con altre politiche dell'Unione. Inoltre, è nell'interesse dell'Unione ridurre della metà il volume di tali contingenti e mantenerli al solo scopo di utilizzare i prodotti in questione nella fabbricazione di prodotti specifici fabbricati nell'Unione. L'applicazione di tali contingenti dovrebbe pertanto essere subordinata all'uso specifico dei prodotti a norma dell'articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013.
- (10) Poiché non è più nell'interesse dell'Unione mantenere i contingenti recanti i numeri d'ordine 09.2664, 09.2682 e 09.2926, è opportuno che tali contingenti siano chiusi con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2025.
- (11) Tenuto conto delle modifiche da apportare e per motivi di chiarezza, è opportuno sostituire l'allegato del regolamento (UE) 2021/2283.
- (12) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2021/2283.
- (13) Al fine di evitare interruzioni nell'applicazione del regime contingentale e di rispettare gli orientamenti stabiliti nella comunicazione della Commissione, del 13 dicembre 2011, in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi, le modifiche di cui al presente regolamento riguardanti i contingenti dei prodotti interessati dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2025. Il presente regolamento dovrebbe pertanto entrare in vigore con urgenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

L'allegato del regolamento (UE) 2021/2283 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

---

<sup>3</sup> Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/1987/2658/oj>).

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*

## SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

### 1. TITOLO DELLA PROPOSTA

Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/2283 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali

### 2. LINEE DI BILANCIO

Capitolo e articolo: Capitolo 12, articolo 120

Importo iscritto in bilancio per l'esercizio 2025: 21 082 004 566 EUR

### 3. INCIDENZA FINANZIARIA

- La proposta non ha incidenza finanziaria
- La proposta è priva di incidenza finanziaria sulle spese, ma ha incidenza finanziaria sulle entrate, con il seguente effetto:

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio	Entrate	Periodo di 12 mesi, a decorrere dal gg/mm/aaaa	[Anno: 2025]
Articolo 120	<i>Impatto sulle risorse proprie</i>	1.1.2025	- 11,3

L'allegato contiene cinque nuovi prodotti. I dazi non riscossi corrispondenti a questi contingenti tariffari, calcolati in base alle previsioni dello Stato membro richiedente per il 2025, ammontano a 31 171 227 EUR l'anno.

Tre prodotti sono stati ritirati dall'allegato del regolamento (UE) 2021/2283 a seguito del ripristino dei dazi doganali. Ciò rappresenta un aumento di 16 161 118 EUR all'anno nella riscossione dei dazi, calcolato sulla base delle statistiche del 2023.

Sulla base di quanto precede, l'incidenza positiva sulle entrate per il bilancio dell'UE derivante dal presente regolamento è stimata a  $31\,171\,227 - 16\,161\,118 = 15\,010\,109$  EUR (importo lordo, compresi i costi di riscossione)  $\times 0,75 = 11\,257\,582$  EUR l'anno (importo netto).

### 4. MISURE ANTIFRODE

Saranno effettuati controlli sull'uso finale di alcuni dei prodotti contemplati dal presente regolamento del Consiglio a norma dell'articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup>. Gli Stati membri possono inoltre effettuare tutti i controlli doganali che ritengono opportuni nell'ambito della gestione del rischio che intraprendono, come previsto dall'articolo 46 del regolamento (UE) n. 952/2013.

<sup>1</sup> Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj>).